



Al
**COMUNE DI PESARO
SERVIZIO ECONOMIA
E SVILUPPO URBANO
U.O. PATRIMONIO
C.A. DOTT. MARCO FATTORE
PEC:COMUNE.PESARO@EMARCHE.IT**

Oggetto: Richiesta parere in merito all'art. 30 del Regolamento regionale n. 4 del 07.06.2022 – **Riscontro nota ns prot.1341138 del 27/10/2022.**

Con riferimento all'oggetto si significa quanto segue:

- La Dgr 769/2006 stabilisce:
 1. che l'attività di consulenza è svolta nelle materie di interesse regionale e in materia di appalti... esclusivamente **attraverso l'interpretazione delle norme giuridiche e viene effettuata senza riferimenti a casi specifici...**
 2. può essere richiesta dal sindaco, dagli assessori e dai presidenti dei consigli comunali.
 3. da 1/5 dei componenti del consiglio comunale
 4. **deve contenere, in merito alla questione oggetto del quesito, l'orientamento del Segretario Generale dell'ente locale o, comunque, del responsabile della struttura organizzativa competente**
- Nella nota pervenuta dall'ente in intestazione non risultano rispettate tutte le condizioni richieste dalla predetta dgr 769/2006.
- Al solo fine di attuare una fattiva collaborazione istituzionale, con la presente si forniscono indicazioni di natura generale deferendo all'ente in indirizzo ogni valutazione circa l'utilità nella fattispecie concreta.
- Preliminarmente si significa che, benché l'art. 30 del Regolamento regionale 4/2022 preveda che "Gli esercizi di vicinato possono essere insediati nell'intero territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dal PRG ovvero da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei. Qualora l'esercizio ricada in una zona soggetta a tutela, **il Comune deve sentire le Autorità preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali coinvolti**", non sfugge a questa amministrazione che ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. s) della Costituzione, lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- Nella fase di redazione dei testi normativi, questa direzione si è dovuta confrontare con i vari interlocutori interessati a livello locale, regionale e nazione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, esaminata la legge regionale 22/2021, ha richiesto l'inserimento di alcune prescrizioni, pena l'impugnazione per illegittimità costituzionale della stessa.



- Pertanto, con l.r. 34/2021 sono state introdotte alcune prescrizioni all'interno della l.r. 22/2021, concordate con il Ministero dei beni e delle attività culturali di seguito elencate:
 - 1) all'art. 75, comma 3, della l.r. 22/2021 si richiede ai Comuni di sentire il soprintendente "Nelle zone di cui al comma 2 i Comuni, nell'ambito della loro potestà normativa, **sentito il soprintendente**, approvano, quale strumento di semplificazione procedurale per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, un catalogo di arredo urbano commerciale nel quale sono indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale, ivi compresi i dehors, compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia".
 - 2) All'art. 58, comma 5, della l.r. 22/2021 si richiede analogamente di sentire il soprintendente "Il Comune, **sentito il soprintendente**, individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse".
- Lo stesso Ministero ha richiesto di tenere conto delle indicazioni emerse dal confronto anche nella fase di redazione dei rispettivi regolamenti di attuazione. A questo scopo è stato inserito all'art. 30 del r.r. 4/2022 l'onere oggetto del caso de quo. Tuttavia lo stesso deve essere interpretato in senso conforme alla normativa nazionale esistente ed all'art 117 Cost.

Alla luce di quanto sopra è evidente che:

- non è necessario richiedere un parere in quanto non è previsto letteralmente dalla norma;
- interpretando la prescrizione in senso conforme all'assetto costituzionale e alla normativa nazionale di settore deriva che
 - in caso di insediamento di un esercizio di vicinato, l'onere di cui all'art. 30 del r.r. 4/2022 non ha ragione di trovare applicazione in quanto esso avviene in un locale conforme alla classificazione catastale ed in regola con la normativa urbanistico-edilizia;
 - la prescrizione trova applicazione, invece, nel caso di **realizzazione o ristrutturazione in zona vincolata di immobile da destinare ad esercizio di vicinato** e l'applicazione concreta della prescrizione contenuta nel regolamento si declina con le modalità richiamate nella vostra nota (autorizzazione/parere obbligatorio).

Cordiali saluti,

Il Dirigente

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.